



COMUNE DI MODENA

N. 96/2021 Registro Deliberazioni di Giunta

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE SEDUTA DEL 09/03/2021

L'anno 2021 il giorno 9 del mese di marzo alle ore 11,40 nella Residenza Comunale di Modena, si è riunita la Giunta Comunale.

A seguito dell'emergenza Covid-19, la presente seduta si è svolta anche in modalità videoconferenza, ai sensi dell'art. 73 del D.L. 17/03/2020 n. 18. Tutte le votazioni della presente seduta si sono svolte per appello nominale.

MUZZARELLI GIAN CARLO	Sindaco	Presente
CAVAZZA GIANPIETRO	Vice-Sindaco	Presente in videoconferenza
PINELLI ROBERTA		Presente
VANDELLI ANNA MARIA		Assente
FILIPPI ALESSANDRA		Presente in videoconferenza
LUCA' ANNA MARIA		Presente
BARACCHI GRAZIA		Presente
BOSI ANDREA		Presente
FERRARI LUDOVICA CARLA		Presente in videoconferenza
BORTOLAMASI ANDREA		Presente

Assenti Giustificati: Vandelli.

Assiste il Segretario Generale DI MATTEO MARIA.

Il Presidente pone in trattazione il seguente

OGGETTO n. 96

COMPARTO PEEP GHIARONI - LOTTO 1. AUTORIZZAZIONE ALLA VENDITA AI CONDUTTORI AI SENSI DELL'ART. 21 DEL REGOLAMENTO DI EDILIZIA CONVENZIONATA E AGEVOLATA DEL COMUNE DI MODENA, DI N. 11 ALLOGGI SITI IN MODENA, VIA M. ROSTAGNO 15 DI PROPRIETA' DI SARMAR SPA SOGGETTI AL VINCOLO DI LOCAZIONE PERMANENTE

LA GIUNTA COMUNALE

Richiamata la convenzione stipulata in data 30.01.2013 a ministero Notaio Dott. Alessandro Frigo, rep. n. 108466/29069 tra il Comune di Modena e SAR.MAR. S.p.A. con sede a Verona, viale Del Lavoro n. 33 c.f. 01239860230 con la quale è stato concesso il diritto di superficie su alcuni lotti facenti parte del Comparto P.E.E.P. "Ghiaroni";

Considerato:

- che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 33/2018 è stato approvato il nuovo Regolamento per l'edilizia convenzionata e agevolata e con delibera di Giunta comunale n. 275/2019 si sono fornite specificazioni al Regolamento stesso;

- che, in particolare, l'articolo 21 del suddetto Regolamento, rubricato: "Facoltà di acquisto dell'alloggio da parte del conduttore" riconosce la facoltà ai conduttori, o agli assegnatari in godimento di cooperative indivise, durante tutto il periodo di permanenza del vincolo di destinazione alla locazione, di chiedere di acquistare l'abitazione purché decorra il periodo minimo di almeno quattro anni dalla stipula del contratto di locazione/godimento e purché sia versato al Comune un contributo perequativo calcolato ai sensi della "Tabella A" allegata al regolamento;

- che ai sensi dell'articolo 27, comma 5, del Regolamento, trattandosi di immobili disciplinati da Convenzione già sottoscritta, non sono applicabili per gli acquirenti i requisiti soggettivi previsti dagli artt. 2, 3 e 4 del medesimo Regolamento;

Vista l'istanza presentata dalla SAR.MAR. S.p.A., prot. n. 300584 del 23.11.2020 posta agli atti del Settore Pianificazione e Sostenibilità urbana, con cui si chiede di poter cedere in proprietà piena ed esclusiva i singoli alloggi ubicati in Modena nel Comparto Ghiaroni - lotto 1, via Rostagno 15, foglio 234, mappale 252 ai conduttori come di seguito specificato:

- Alloggio 1 (0A0A010T) sub. 6-20 sig.ra C.I.;
- Alloggio 2 (0A0A020T) sub. 5-21 sig.ri V.B. e C.L.G.;
- Alloggio 3 (0A0B0101) sub. 10-31 sig.ri G.I. e F.F.;
- Alloggio 6 (0A0E0101) sub. 7-29 sig.ri N.I. e G.M.;
- Alloggio 7 (0A0F0102) sub. 14-27 sig. G.J.;
- Alloggio 8 (0A0C0202) sub. 13-26 sig.ra F.G.;
- Alloggio 9 (0A0D0202) sub. 12-25 sig.ra F.R.;
- Alloggio 10 (0A0G0102) sub. 11-24 sig.ra D.A.A.;
- Alloggio 11 (0A0H0103) sub. 17-18 sig. C.M.;
- Alloggio 12 (0A0I0103) sub. 16-19 sig.ri B.P.N. e P.F.;
- Alloggio 13 (0A0L0103) sub. 15-22 sig.ra C.M.

Considerato altresì:

- che, ai sensi dell'art. 21, comma 4, del sopracitato Regolamento, con l'istanza prot. 300584/2021 SAR.MAR. dichiara espressamente di accettare le suddette richieste di autorizzazione all'esercizio della facoltà di acquisto e della determinazione del prezzo massimo da parte dei conduttori;

- che i conduttori dichiarano, sotto propria responsabilità penale, ai sensi del D.P.R. 445/2000, di possedere i requisiti previsti e che il periodo minimo di almeno quattro anni dalla stipula dei contratti di locazione è interamente decorso, come dimostrato dai contratti di locazione, regolarmente registrati, stipulati con la

SAR.MAR. S.p.A.;

- che gli acquirenti degli alloggi saranno soggetti alle norme convenzionali di seguito specificate e tali norme dovranno essere riportate per intero nel relativo rogito di trasferimento e nella nota di trascrizione;

Considerato che un eventuale mancato accoglimento dell'istanza presentata dalla SAR.MAR. su richiesta dei conduttori, comporterebbe un grave danno patrimoniale per le famiglie richiedenti, oltre che la ricerca di un nuovo alloggio da adibire ad abitazione propria e del proprio nucleo familiare;

Considerato inoltre che un eventuale rigetto dell'istanza si porrebbe in contrasto con l'interesse pubblico preordinato a reperire abitazioni da destinare a residenza a favore di famiglie con difficoltà economiche.

Ritenuto pertanto opportuno, per tutte le motivazioni descritte, di consentire alla SAR.MAR. S.p.A. di vendere i singoli alloggi in conformità con quanto disposto dall'articolo 21 del Regolamento edilizia convenzionata e agevolata;

Richiamato l'art. 48 del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.;

Vista la proposta del Dirigente Responsabile del Servizio Progetti urbani complessi e Politiche abitative ing. Michele Tropea, in forza della disposizione del Sindaco di attribuzione e definizione degli incarichi dirigenziali, ai sensi della normativa vigente e dell'art. 75 dello Statuto dell'Ente, prot. 313445 del 23/10/2019 e dell'atto di delega prot. n. 326722 del 4/11/2019 della Dirigente del Settore, ing. Maria Sergio;

Visto il parere favorevole del Dirigente responsabile del Servizio Progetti Urbani Complessi e Politiche abitative ing. Michele Tropea, espresso in ordine alla regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000, T.U. Ordinamento EE.LL.;

Acquisito il visto di congruità della Dirigente Responsabile del Settore Pianificazione e Sostenibilità urbana, ing. Maria Sergio, ai sensi degli artt. 24 e 25 del Regolamento di Organizzazione dell'Ente;

Visto il parere favorevole del Ragioniere Capo, dott.ssa Stefania Storti, espresso in merito alla regolarità contabile ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, T.U. Ordinamento EE.LL.;

Ad unanimità di voti espressi in forma palese;

Delibera

per tutte le motivazioni descritte in premessa e qui integralmente richiamate

1. di accogliere la richiesta presentata dalla SAR.MAR. S.p.A. volta ad ottenere l'autorizzazione alla vendita di n. 11 alloggi siti in Modena nel Comparto Ghiaroni - lotto 1, via Rostagno 15, foglio 234, mappale 252 agli attuali conduttori al prezzo massimo di cessione riportato nella seguente tabella:

alloggio	subalterni	Prezzo attualizzato
1 (0A0A010T)	6-20	€ 237.410,64
2 (0A0A020T)	5-21	€ 240.088,58
3 (0A0B0101)	10-31	€ 169.431,64
6 (0A0E0101)	7-29	€ 174.640,89
7 (0A0F0102)	14-27	€ 174.810,58
8 (0A0C0202)	13-26	€ 211.862,80
9 (0A0D0202)	12-25	€ 212.600,44
10 (0A0G0102)	11-24	€ 176.249,22
11 (0A0H0103)	17-18	€ 221.217,37
12 (0A0I0103)	16-19	€ 246.270,97
13 (0A0L0103)	15-22	€ 233.623,06

2. di autorizzare altresì la vendita dell'autorimessa aggiuntiva *sub. 23* (id. GA14), non soggetta a vincoli e quindi non soggetta a contributo perequativo, al prezzo attualizzato di euro 16.754,12;
3. di consentire ai conduttori di acquisire la proprietà dei singoli alloggi, in conformità con quanto disposto dall'articolo 21 del Regolamento edilizia convenzionata e agevolata approvato con delibera del Consiglio comunale n. 33/2018 e specificato con delibera di Giunta comunale n. 275/2019;
4. di dare atto che la suddetta autorizzazione sarà subordinata al pagamento del contributo perequativo determinato secondo la Tabella "A" allegata al Regolamento stesso, come di seguito specificato:

alloggio	subalterni	Contributo perequativo
1 (0A0A010T)	6-20	€ 11.443,19
2 (0A0A020T)	5-21	€ 11.572,27
3 (0A0B0101)	10-31	€ 8.166,60
6 (0A0E0101)	7-29	€ 8.417,69
7 (0A0F0102)	14-27	€ 8.425,87
8 (0A0C0202)	13-26	€ 10.211,79
9 (0A0D0202)	12-25	€ 10.247,34
10 (0A0G0102)	11-24	€ 8.495,21
11 (0A0H0103)	17-18	€ 10.662,68
12 (0A0I0103)	16-19	€ 11.870,26
13 (0A0L0103)	15-22	€ 11.681,15

5. di dare atto altresì che si procederà con successivo provvedimento del dirigente ad accertare le sopra citate somme, per complessivi € 111.194,05, al capitolo di Entrata n. 4764 - "Proventi derivanti dalla vendita di alloggi in locazione"- Bilancio 2021;

6. di stabilire che il presente atto sia allegato ai rogiti di compravendita degli alloggi in oggetto e che siano riportati negli stessi le norme della Convenzione stipulata in data 30.01.2013, come di seguito indicato:

“Art. 3 DURATA DELLA CONCESSIONE DEL DIRITTO DI SUPERFICIE; MODALITA' PER LA RICHIESTA DI RINNOVO.

La concessione del diritto di superficie ha la durata di 99 (novantanove) anni con decorrenza dal 15.9.2011, data dell'ultimo verbale di consegna delle aree.

La Parte concessionaria o i suoi aventi causa potranno chiedere il rinnovo del diritto di superficie.

In caso di rinnovo, la durata della concessione del diritto sarà di ulteriori 99 anni.

Il corrispettivo del rinnovo sarà determinato dal Comune di Modena in proporzione all'edificabilità, come quota parte del valore delle aree comprese nella zona, secondo quanto stabilirà la disciplina vigente al momento, e in base al costo preventivato del rinnovo e adeguamento delle opere di urbanizzazione, se a carico del Comune.

Tutte le spese relative all'atto di rinnovo, alla stima per la determinazione del corrispettivo e ogni altra inerente al perfezionamento del rinnovo stesso, saranno poste a carico della Parte concessionaria o dei suoi aventi causa. Scaduto il termine di concessione del diritto, compreso l'eventuale rinnovo, il diritto di superficie si estinguerà a favore del Comune di Modena che diverrà automaticamente proprietario delle costruzioni insistenti sul terreno.

Art. 18 CLAUSOLE DA INSERIRE PER ESTESO NEGLI ATTI DI TRASFERIMENTO DELLE SINGOLE UNITA' IMMOBILIARI

Tutti i rogiti aventi ad oggetto le unità immobiliari realizzate, compresi i rogiti che saranno stipulati dai successivi aventi causa, dovranno riportare per esteso, in un'apposita sezione, la presente disposizione e le seguenti clausole (dal n. 1 al n. 10).

Decorso il termine in essa stabilito, la clausola n. 2 dovrà essere omessa.

- 1. La Parte alienante dichiara e la Parte acquirente dà atto di conoscere che l'immobile di cui alla presente compravendita è costruito su area concessa in diritto di superficie dal Comune di Modena, con scadenza al 15.09.2110, mediante convenzione stipulata tra il Comune medesimo e la Società "SAR.MAR S.p. A.", con atto redatto dal Notaio Alessandro Frigo di Modena in data 30-1-2013. All'uopo la Parte acquirente dichiara di conoscere e di accettare la suddetta convenzione e, in particolare, le clausole e le condizioni tutte contenute nella presente sezione.*
- 2. (clausola da inserire solo nel primo atto di trasferimento della proprietà dell'alloggio. Negli atti di trasferimento dell'alloggio successivi al primo, il Notaio avrà cura di adeguare i rinvii contenuti nel testo del presente articolo alla nuova numerazione che verrà assunta dalle rimanenti clausole.)*

Fino alla scadenza del quinto anno dalla data di stipula del rogito di compravendita è fatto divieto al proprietario di alienare l'immobile oggetto del presente atto, fatta salva l'autorizzazione del Comune di Modena per sopravvenuti e comprovati motivi.

- 3. In caso di compravendita dell'unità immobiliare dovranno essere adempiuti i seguenti obblighi.*
 - a) Dovrà essere richiesto al Comune di Modena apposito atto di determinazione del prezzo massimo di cessione dell'unità immobiliare che la rilascerà nel termine di 60 giorni dalla*

presentazione della richiesta.

Tale prezzo sarà stabilito come somma degli importi di ogni singola rata di corrispettivo, versata per l'acquisto dell'immobile, e dei costi sostenuti per le opere di miglioria, eventualmente apportate, debitamente documentati, aggiornati in base alla variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice generale nazionale dei costi di costruzione di un fabbricato residenziale, verificatasi tra la data di ogni singolo pagamento e quella di determinazione del prezzo massimo di cessione. In caso di ritardo nella pubblicazione dell'indice ISTAT, l'inizio e la fine del periodo di riferimento saranno opportunamente retrodatati in eguale misura. Il suddetto prezzo massimo di cessione sarà diminuito di una percentuale, calcolata sulla base di un coefficiente di deprezzamento determinato, in base all'età dell'edificio, con decorrenza dalla data del rilascio del certificato di conformità edilizia ed agibilità, secondo la seguente tabella:

- fino al 5° anno: 0;*
- dal 6° al 10° anno: fino al 5%;*
- dall'11° al 20° anno: fino al 10%;*
- dal 21° al 30° anno: fino al 20%;*
- oltre il 30° anno: fino al 30%.*

Il suddetto prezzo massimo di cessione dell'unità immobiliare dovrà essere nuovamente determinato dal Comune in corrispondenza ad interventi di ristrutturazione o restauro, per i quali sia stato rilasciato permesso di costruire o altro titolo abilitativo ai sensi di legge.

- b) Per il trasferimento della proprietà dell'unità immobiliare non dovrà essere pattuito un prezzo superiore a quello fissato dal Comune di Modena nell'atto di determinazione del prezzo massimo di cessione.*
 - c) Al contratto di compravendita dovrà essere allegato l'atto suddetto.*
 - d) Entro 90 giorni dalla stipula dovranno essere comunicati al Comune di Modena gli estremi del rogito di compravendita dell'unità immobiliare.*
- 4. Il Comune di Modena potrà esercitare il diritto di prelazione nell'acquisto delle unità immobiliari, anche in favore di soggetti designati o presenti nelle proprie graduatorie di assegnazione. L'esercizio di tale diritto dovrà intervenire entro il termine di 40 giorni decorrenti dalla data di richiesta dell'atto di determinazione del prezzo massimo di cessione. Entro 30 giorni dall'esercizio del suddetto diritto, il Comune di Modena, o il soggetto designato, sarà vincolato a stipulare, su richiesta della controparte, il contratto di trasferimento.*
- 5. In caso di locazione dovranno essere adempiuti i seguenti obblighi:*
- a) Dovrà essere richiesto al Comune di Modena apposito atto di determinazione del canone massimo di locazione, comunicando, contestualmente, le generalità del futuro conduttore. Il Comune di Modena, con tale atto, fisserà il canone massimo di locazione in misura pari al 4% del prezzo massimo di cessione dell'unità immobiliare, calcolato ai sensi della precedente clausola n.3). In caso di alloggio ammobiliato, il canone di locazione di cui sopra potrà subire un aumento non superiore al 30% .*
Per alloggio ammobiliato si intende quello avente la seguente dotazione minima: i letti, i tavoli per la consumazione dei pasti con relative sedie, gli armadi guardaroba, i cassettoni, il frigorifero, le stufe ed i fornelli di cucina e la lavatrice, in quanto indispensabili alle esigenze di vita del conduttore ne dei famigliari con esso conviventi. Tale canone non è comprensivo delle spese condominiali e degli altri oneri posti dalla legge a carico del conduttore.
Le aggiuntive spese condominiali dovranno essere documentate dal proprietario e

sottoposte al controllo del conduttore.

- b) Il locatore non dovrà esigere un canone superiore a quello fissato dal Comune di Modena nell'atto di determinazione del canone massimo di locazione di cui alla precedente lettera a).*
- c) L'aggiornamento del canone di locazione potrà avvenire a scadenze annuali in misura non superiore alla variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice generale nazionale dei costi di costruzione di un fabbricato residenziale verificatasi nell'anno precedente.
Alle medesime scadenze, il locatore, che abbia effettuato sull'immobile opere di straordinaria manutenzione di rilevante entità, potrà chiedere al Comune la rideterminazione del canone massimo consentito.*
- d) Al contratto di locazione dovrà essere allegato l'atto di determinazione del canone massimo di locazione rilasciato dal Comune di Modena.*
- e) Il contratto di locazione dovrà riportare la seguente clausola: "è fatto divieto al conduttore di sublocare l'unità immobiliare locata, pena la risoluzione di diritto del contratto".*
- f) In caso di inosservanza del divieto di sublocazione, di cui alla precedente lettera e), dovrà essere fatta valere la risoluzione del contratto di locazione, inviando comunicazione, a mezzo di lettera raccomandata A/R, al conduttore inadempiente e, per conoscenza, al Comune di Modena.*
- g) Per tutto quanto non previsto dal presente atto dovranno osservarsi le norme vigenti in materia di locazione degli immobili adibiti ad uso di abitazione.*

6. Sanzioni

a) Nullità:

Ogni singola pattuizione stipulata in violazione dei prezzi di cessione e dei canoni di locazione delle unità immobiliari, è nulla per la parte eccedente. La parte che ha percepito cifre superiori al dovuto dovrà restituirle, rispettivamente, all'acquirente e al conduttore.

b) Sanzioni pecuniarie:

I - Il Comune provvederà ad applicare una penale pari al 10% del prezzo massimo di cessione, calcolato alla data di accertamento della violazione, in caso di inosservanza dell'obbligo di cui alla precedente clausola n. 3), lettera b), e una penale pari al 5% del suddetto prezzo, in caso di violazione dell'obbligo di cui alla precedente clausola n. 5), lettera b).

II - Nel caso in cui un soggetto abbia provveduto a vendere l'alloggio o a locarlo senza richiedere apposita determinazione del prezzo o del canone massimo di locazione, ma non si incorra nell'ipotesi di cui sopra, poiché il prezzo o il canone risultano in linea con le determinazioni comunali, si applicherà una penale pari all'1% del prezzo massimo di cessione, calcolato come sopra.

III - Nel caso in cui si verificano entrambe le violazioni (richiesta di prezzo o canone più elevato del dovuto e mancata richiesta dell'atto di determinazione del prezzo o del canone massimo) si applicherà la sanzione prevista per la violazione di cui al punto I -, maggiorata di uno 0,5%.

7. La manutenzione delle opere e delle sistemazioni relative alle aree di pertinenza dell'edificio, compresi i fossi irrigui presenti sul terreno, è a carico dei concessionari del diritto di superficie.

Sono poste altresì a carico del proprietario dell'alloggio la manutenzione e la gestione della corsia pertinenziale comune a più edifici, in ragione della quota millesimale di competenza.

8. La realizzazione di recinzioni è consentita esclusivamente per le aree verdi di pertinenza esclusiva delle abitazioni poste al piano terra. Dette recinzioni non potranno superare ml 1,50 di altezze e dovranno essere realizzate mediante collocazione di rete metallica affiancata a siepe viva. E' vietata la chiusura di logge, balconi, logge-balconi, di porticati condominiali e

dei pedonali di accesso ai medesimi, con serramenti sia apribili che non apribili. E' vietata la realizzazione di servizi igienici nei locali destinati a soffitta. E' vietato il collegamento di vani tra il piano interrato e il piano terra.

9. *L'attività di controllo circa il rispetto delle presenti clausole verrà esercitata dal Comune di Modena ai sensi degli art.li 6, 7, 8, 9 e 10 della Legge n. 241/1990, e sue successive mm. e ii., e del vigente Regolamento comunale sull'attività e sui procedimenti amministrativi.*
10. *L'esercizio della facoltà di riscatto del diritto di superficie potrà avvenire verso un corrispettivo calcolato sulla base, non solo dei dati economico- finanziari relativi ai singoli lotti, ma altresì con riferimento al valore reale dei terreni stabilito periodicamente con deliberazione della Giunta comunale, nonché in conformità con quanto previsto dai Regolamenti comunali vigenti in materia.*

Art. 25 VINCOLATIVITA' DELLA CONVENZIONE

Il terreno di cui alla presente convenzione è di proprietà del Comune di Modena.

Parte concessionaria dichiara di conoscere e di accettare, per sé e per i propri aventi causa, la convenzione suddetta e, in particolare, le clausole e le condizioni tutte in essa contenute."

7. di autorizzare il notaio rogante, ove necessario, a correggere o modificare errori formali non sostanziali che dovessero essere eventualmente riscontrati nel presente atto o negli ulteriori atti prodromici alla formalizzazione dei rogiti di compra vendita, al momento della stipula degli stessi;
8. di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) è l'ing. Michele Tropea, Dirigente Responsabile del Servizio Progetti urbani e complessi e Politiche abitative, Settore Pianificazione e Sostenibilità urbana;
9. di dare atto che non sussistono rapporti di parentela e affinità tra il Dirigente responsabile, i promissari acquirenti degli immobili oggetto del presente procedimento e i titolari di poteri decisionali nell'ambito del soggetto attuatore.

Inoltre

LA GIUNTA COMUNALE

Ritenuto che ricorrano particolari motivi di urgenza;

Visto l'art. 134 c. 4 del D.Lgs. n. 267/2000, T.U. Ordinamento EE.LL.;

Ad unanimità di voti espressi in forma palese;

D e l i b e r a

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.

Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale:

Il Sindaco
MUZZARELLI GIAN CARLO

Il Segretario Generale
DI MATTEO MARIA



COMUNE DI MODENA

**PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
SETTORE PIANIFICAZIONE E SOSTENIBILITA' URBANA**

OGGETTO: COMPARTO PEEP GHIARONI - LOTTO 1. AUTORIZZAZIONE ALLA VENDITA AI CONDUTTORI AI SENSI DELL'ART. 21 DEL REGOLAMENTO DI EDILIZIA CONVENZIONATA E AGEVOLATA DEL COMUNE DI MODENA, DI N. 11 ALLOGGI SITI IN MODENA, VIA M. ROSTAGNO 15 DI PROPRIETA' DI SARMAR SPA SOGGETTI AL VINCOLO DI LOCAZIONE PERMANENTE

Si esprime il parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta di deliberazione n. 586/2021, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.;

Modena li, 02/03/2021

Sottoscritto dal Dirigente
(TROPEA MICHELE)
con firma digitale



COMUNE DI MODENA

**VISTO DI CONGRUITÀ
SETTORE PIANIFICAZIONE E SOSTENIBILITÀ URBANA**

OGGETTO: COMPARTO PEEP GHIARONI - LOTTO 1. AUTORIZZAZIONE ALLA VENDITA AI CONDUTTORI AI SENSI DELL'ART. 21 DEL REGOLAMENTO DI EDILIZIA CONVENZIONATA E AGEVOLATA DEL COMUNE DI MODENA, DI N. 11 ALLOGGI SITI IN MODENA, VIA M. ROSTAGNO 15 DI PROPRIETÀ DI SARMAR SPA SOGGETTI AL VINCOLO DI LOCAZIONE PERMANENTE

Ai sensi degli articoli 24 e 25 del Regolamento di Organizzazione dell'Ente, si appone il visto di congruità del Responsabile di Settore alla presente proposta di deliberazione n. 586/2021.

Modena li, 02/03/2021

Sottoscritto dal Responsabile di Settore
(SERGIO MARIA)
con firma digitale



COMUNE DI MODENA

**ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Settore Risorse Finanziarie e Patrimoniali**

OGGETTO: COMPARTO PEEP GHIARONI - LOTTO 1. AUTORIZZAZIONE ALLA VENDITA AI CONDUTTORI AI SENSI DELL'ART. 21 DEL REGOLAMENTO DI EDILIZIA CONVENZIONATA E AGEVOLATA DEL COMUNE DI MODENA, DI N. 11 ALLOGGI SITI IN MODENA, VIA M. ROSTAGNO 15 DI PROPRIETA' DI SARMAR SPA SOGGETTI AL VINCOLO DI LOCAZIONE PERMANENTE

NON si attesta l'esistenza della copertura finanziaria della spesa relativa alla presente proposta di deliberazione n. 586/2021, ai sensi degli artt. 147 bis, comma 1, e 153, comma 5, del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL., in quanto NON RICHIESTA.

Modena li, 08/03/2021

Sottoscritto dal Dirigente
(MANELLI DAVIDE)
con firma digitale



COMUNE DI MODENA

**PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
Settore Risorse Finanziarie e Patrimoniali**

OGGETTO: COMPARTO PEEP GHIARONI - LOTTO 1. AUTORIZZAZIONE ALLA VENDITA AI CONDUTTORI AI SENSI DELL'ART. 21 DEL REGOLAMENTO DI EDILIZIA CONVENZIONATA E AGEVOLATA DEL COMUNE DI MODENA, DI N. 11 ALLOGGI SITI IN MODENA, VIA M. ROSTAGNO 15 DI PROPRIETA' DI SARMAR SPA SOGGETTI AL VINCOLO DI LOCAZIONE PERMANENTE

Si esprime parere FAVOREVOLE in merito alla regolarita' contabile della presente proposta di deliberazione n. 586/2021, ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.

Modena li, 08/03/2021

Sottoscritto dal Dirigente
(STORTI STEFANIA)
con firma digitale



COMUNE DI MODENA

ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Deliberazione di Giunta n. 96 del 09/03/2021

**OGGETTO : COMPARTO PEEP GHIARONI - LOTTO 1.
AUTORIZZAZIONE ALLA VENDITA AI CONDUTTORI AI SENSI
DELL'ART. 21 DEL REGOLAMENTO DI EDILIZIA CONVENZIONATA E
AGEVOLATA DEL COMUNE DI MODENA, DI N. 11 ALLOGGI SITI IN
MODENA, VIA M. ROSTAGNO 15 DI PROPRIETA' DI SARMAR SPA
SOGGETTI AL VINCOLO DI LOCAZIONE PERMANENTE**

La presente Deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per quindici giorni consecutivi a decorrere dal 12/03/2021 ed è immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 c. 4 del D.lgs n. 267/2000

Modena li, 30/03/2021

**II SEGRETARIO GENERALE
(DI MATTEO MARIA)
con firma digitale**